DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1993

recante quinta modifica della decisione 93/242/CEE relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica

(93/498/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che la Commissione ha ricevuto adeguate garanzie scritte dalla Croazia sulle sue esportazioni di carni fresche verso la Comunità ; che la Commissione ha inviato una missione in Croazia ; che, secondo le conclusioni del rapporto di missione, la Croazia può essere ora autorizzata ad esportare nella Comunità carni fresche provenienti da determinate regioni, a norma del capitolo II della decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica [3], modificata da ultimo dalla decisione 93/397/CEE [4] ;

considerando che è pertanto necessario modificare la decisione 93/242/CEE ;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 93/242/CEE è modificata come segue :

1) Nell'allegato A, dopo il termine « Croazia » è inserito il richiamo ed è aggiunta la seguente nota in calce :

« (4) Solo per gli animali vivi e i prodotti a base di carne. »

2) Nell'allegato B, è inserito il termine « — Croazia (5) » ed è aggiunta la seguente nota in calce :

« (5) Applicabile esclusivamente alle carni fresche prodotte nelle seguenti province :

Cakovec, Verazdin, Ludbreg, Ivanec, Novi Marof, Koprivnica, Krapina, Zlatar Bistrica, Zelina, Urbovec, Bjelovar, Durdevac, Virbotica, Slobodno Polje, Cazma, Krizevci, Klanejec, Zabok e Donja Stvbica.

È vietata l'importazione di carni fresche dalle altre province. »

Articolo 2

La Commissione seguirà l'andamento della situazione in Croazia e, in funzione di esso, formulerà eventualmente proposte di modifica della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 56.
(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
(3) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.
(4) GU n. L 173 del 16. 7. 1993, pag. 36.